



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 14

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale. Approvazione del preventivo ed affidamento del patrocinio. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **15:00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 23.04.2014 (prot. 1417), il Comune intestato aveva emesso un nulla osta alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) strumentale alla realizzazione di un impianto di produzione del biogas a favore della ditta AMBIENTALIA Srl;

RILEVATO che :

- il predetto nulla osta era stato, successivamente, oggetto di contestazione con specifico riferimento alla competenza per materia dell'organo emanante;
- era poi emersa l'esistenza di un diniego da parte dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico, sul quale era andata a sovrapporsi una condotta successiva, costituente violazione dell'art.107TUEL, con conseguente emanazione dell'atto ampliativo da parte di un organo incompetente ;

EVIDENZIATO che :

- la ditta AMBIENTALIA Srl ha richiesto al Comune di Desana l'annullamento in autotutela del predetto nulla osta ;
- il Comune intestato, per il tramite dell'attuale Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ha emanato un atto di diniego avverso la richiesta della ditta AMBIENTALIA Srl, con propria nota del 20.01.2020 (prot. 158) ;

ATTESO che, secondo la scrivente Amministrazione Comunale, l'istanza di annullamento in autotutela formulata da parte della ditta AMBIENTALIA Srl non può essere accolta in quanto, la lettera dell'art. 21-nonies, L.241/1990 e ss.mm.ii., dispone esplicitamente che "*... il provvedimento amministrativo ... può essere annullato entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione ...*" ;

DATO ATTO che la ditta AMBIENTALIA Srl, partendo da due principi generali del diritto amministrativo, quali quello di (1) non consumazione del potere e di (2) non perentorietà del termine, anche se indicato *expressis verbis* da parte del legislatore, opina diversamente rispetto alla scrivente Amministrazione Comunale, sostenendo che "*... di fronte ad un illecito di tipo permanente, il potere dell'amministrazione procedente non si consumi e la stessa abbia l'onere di intervenire, annullando l'atto viziato ...*" ;

DATO ATTO che la suddetta ditta AMBIENTALIA Srl ha presentato ricorso innanzi al TAR Piemonte per l'annullamento :

- del nulla osta alla PAS emesso in data 23.04.2014 (prot. 1417) ;
- dell'atto di diniego all'annullamento in autotutela emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 20.01.2020 (prot. 158) ;

RILEVATO che la scrivente Amministrazione Comunale non dispone, all'interno della propria attuale dotazione organica, delle professionalità richieste per tutelare in maniera adeguata le proprie ragioni in sede giudiziale così come in sede extragiudiziale;

PRECISATO che :

- l'art.17, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (rubricato "*codice dei contratti pubblici*"), esclude dall'applicazione delle disposizioni del suddetto decreto, "*... i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1, L.31/1982 ...*" ;
- dal combinato disposto degli artt. 4 e 17, D.Lgs. 50/2016, si ricava che i contratti delle PP.AA. aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, vanno affidati "*... nel rispetto dei principi di*

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ..." ;

CONSIDERATO che :

- la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori ai 40.000,00€ prevede delle semplificazioni per la selezione del contraente da parte delle PP.AA.;
- in applicazione del principio di proporzionalità deve concludersi nel senso che sia ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00€, purchè adeguatamente motivato, come emerge dal tenore letterale dell'art.36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
- nella fattispecie di cui all'oggetto del presente atto, la necessità dell'affidamento diretto deriva essenzialmente dalla incompatibilità con le tempistiche connesse allo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica rispetto a quella che è la primaria necessità, per lo scrivente Ente, di tutelare i propri interessi in maniera efficiente, efficace ed economica;

ATTESO che la fattispecie oggetto del presente atto non rientra nell'ambito delle consulenze, bensì in quello della prestazione di servizi e che, proprio per questa ragione, la stessa esula del divieto di cui all'1, co.9, D.L. 168/2004;

DATO ATTO che :

- si rende necessario un affidamento di incarico specifico per tutelare l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico Comunale nella controversia derivante dall'impugnazione del nulla osta del 23.04.2014 (prot. 1417) e della nota del 20.01.2020 (prot. 158) attualmente pendente innanzi al TAR Piemonte ;
- l'Amministrazione Comunale ha contattato informalmente l'Avv. **Giuseppe GREPPI** (presso: studio legale associato MONTI, GREPPI, RAZETO, Via Lanza, 105 – 15033 Casale Monferrato (AL) ; tel. : 0142-454491) per valutarne la disponibilità di tutelare i propri interessi innanzi al TAR Piemonte ;
- in seguito ad incontro tenutosi presso il suo studio, l'Avv. **Giuseppe GREPPI** rendeva edotto questo Ente della propria disponibilità a difenderne gli interessi sulla base di un preventivo così strutturato :
 - o fase di studio € 1.000,00 ;
 - o fase introduttiva € 1.000,00 ;
 - o fase istruttoria/trattazione € 500,00 ;
 - o fase decisionale pari a € 1.500,00 ;
- totale di € 4.000,00 al netto di IVA (22%), CPA (4%) e rimborso spese (15%) ;

RAVVISATA la necessità di assegnare al competente settore le risorse necessarie al conferimento dell'incarico di patrocinio legale, dato atto che si tratta di una spesa di carattere necessario ad evitare che vengano arrecati danni gravi all'Ente;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico Comunale, nella controversia contro la ditta AMBIENTALIA Srl , conferendo apposito incarico all'Avv. **Giuseppe GREPPI** ;

DATO ATTO :

- del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità contabile;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 (rubricato "*Testo unico delle leggi sugli Enti Locali*") e ss.mm.ii.;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto esposto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il preventivo formulato l'Avv. **Giuseppe GREPPI** (presso: studio legale associato MONTI, GREPPI, RAZETO, Via Lanza, 105 – 15033 Casale Monferrato (AL) ; tel. : 0142-454491) per la difesa in giudizio degli interessi del Comune di Desana;

Di affidare all'Avv. **Giuseppe GREPPI** l'incarico di tutelare l'Amministrazione ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nella controversia contro la ditta AMBIENTALIA Srl , relativa al ricorso avverso il nulla osta del 23.04.2014 (prot. 1417) e la nota del 20.01.2020 (prot. 158) attualmente pendente innanzi al TAR Piemonte ;

Di dare atto che l'impegno di spesa correlato all'affidamento del suddetto incarico trova copertura nel bilancio 2020 – 2022 , esecutivo ai sensi di legge ;

Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente intestato ;

Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune di Desana ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di autorizzare il Sindaco a firmare la procura e ogni altro atto necessario, consequenziale o comunque correlato al predetto incarico;

Di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio AA.GG. affinché provveda a porre in essere il necessario impegno di spesa ;

Di incaricare tutti i responsabili dei competenti uffici comunali di porre in essere gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

Di incaricare l'ufficio competente a rendere pubblici i dati relativi all'affidamento dell'incarico professionale in discorso, ex art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., così come chiaramente già esplicitato nell'orientamento ANAC (ex CIVIT) del 17.09.2013;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Servizio AA.GG. , in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
DOTT. Stefano SCAGLIA

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. Stefano SCAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la sujestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio AA.GG. ;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesposta Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla
Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA